

REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), abiti interi per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 26 (codice 40.0260), gonne, per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (codice 40.0270), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), abiti interi per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 26 (codice 40.0260), gonne, per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (codice 40.0270), il massimale è fissato rispettivamente a 50 000, 280 000 e 208 000 pezzi; che alla data del 2 giugno 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria unità	Codice NC	Descrizione
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19 30	
		6203 21 00	
		6203 22 90	
		6203 23 90	
		6203 29 19	
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6104 42 00	
		6104 43 00	
		6104 44 00	
		6204 41 00	
		6204 42 00	
		6204 43 00	
		6204 44 00	
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
		6104 52 00	
		6104 53 00	
		6104 59 00	
		6204 51 00	
		6204 52 00	
		6204 53 00	
		6204 59 10	

(¹) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

(²) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.